

Il ddl concorrenza apre al socio finanziatore, con limiti alla quota di stp sottoscrivibile

Modelli societari, avvocatura ancora divisa sul capitale

Pagine a cura di ANGELO COSTA

Compatibilità con ogni tipologia societaria per l'esercizio in forma associata della professione forense: questo, in sintesi, quello che viene previsto nel ddl concorrenza, che amplia in modo sostanziale i profili di liberalizzazione introdotti nell'ordinamento tra il 2011 e 2012 con le leggi n. 183 (legge di stabilità 2012) e con la legge n. 247 (Riforma legge professionale).

Il ddl concorrenza approvato alla Camera il 29 giugno e ora trasmesso al Senato per l'approvazione definitiva (AS 2085-B) prevede che sia ammessa la possibilità, per il socio non professionista, di far parte di uno studio legale organizzato in forma societaria, purché la sua partecipazione sia limitata ad un terzo del capitale sociale e purché allo stesso non sia consentito di avere un ruolo attivo nell'organo preposto

alla gestione degli affari. In aggiunta, il ddl concorrenza, ammette la possibilità di una compagine sociale formata non solo da avvocati, ma anche da soggetti iscritti in altri albi professionali. Queste novità si fondano sul principio cardine dell'ordinamento forense così come tradizionalmente concepito in Italia, vale a dire il carattere personale della prestazione professionale (il professionista che abbia eseguito la prestazione resta comunque responsabile verso il cliente).

Più in generale, nell'individuazione dei modelli societari resta forte la cautela nel cercare di tutelare l'indipendenza della professione forense, che va tenuta al riparo da possibili influenze o, più propriamente, da interferenze (anche economiche) considerate inopportune.

I sostenitori del nuovo modello organizzativo evidenziano le opportunità che lo stesso potrebbe generare, in termini di possibilità di dotare lo studio legale di risorse utili per favorire

gli investimenti (e quindi la crescita), supportando il limitato ruolo finanziario dei soci professionisti. È indubbio che le organizzazioni più complesse, magari multidisciplinari (cd. one stop shop), necessitano di adeguati investimenti per sostenere la propria ragione d'essere ed è altrettanto evidente che queste organizzazioni appaiano più idonee ad attrarre investitori.

Il ddl non apre a soluzioni fortemente concorrenziali

Lo studio legale **Tonucci & Partners** è stato da sempre uno dei più attenti al tema dell'apertura a soci di capitale, e il partner **Andrea Marchetti** conferma questa attenzione evidenziando come «a fronte delle istanze riformatrici di matrice comunitaria, il ddl approvato in Senato non apre comunque il nostro paese a soluzioni fortemente concorrenziali per l'avvocatura, quali, ad esempio, quelle adottate da diversi anni nell'ordinamento in-

glese. Nel Regno Unito, con il Legal Services Act 2007, si è voluta favorire un'ampia liberalizzazione anche per i servizi legali. La riforma inglese, anch'essa accompagnata da forti critiche, ha introdotto le **Alternative Business Structures**, modelli societari aperti a non avvocati e senza limiti sostanziali per la partecipazione al capitale e alla gestione».

«Il mondo legale», continua Marchetti, «guarda sempre con sospetto al cambiamento. Ma la rivoluzione è cominciata in Italia con la progressiva affermazione di un'industria legale in cui operano studi legali di ampie dimensioni a carattere istituzionale e vocazione internazionale, che hanno importato una strut-

tura organizzativa molto distante da quella del modello tradizionale nazionale, incentrata sostanzialmente sulla figura e sull'attività del solo socio fondatore. La contrapposizione tra i due modelli ha dato adito a svariati interrogativi circa le prospettive dell'avvocato all'interno di tali realtà sempre più vicine a una concezione aziendalistica delle prestazioni legali. Il modello tradizionale di studio legale continua certamente a rappresentare, almeno in termini numerici, la «normalità» dell'organizzazione professionale. Tuttavia, negli ultimi trenta anni,

le nuove realtà legali (i cd. studi di affari) hanno perseguito una crescente articolazione dei servizi offerti, connotati da forte specializzazione, posizionandosi in uno specifico mercato della consulenza e assistenza legale. La law firm di oggi seleziona il proprio personale e i propri professionisti attraverso processi di recruiting, adotta procedure di qualità, compliance e



Andrea Marchetti



Wolf Michael Kühne



Franco Toffoletto

GIANNI FORLANI, STUDIO LEGALE DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI

Un modello societario per avvocati creerebbe molti problemi

Incambiamenti nell'avvocatura, in questi anni, «non sono stati soltanto il frutto di pressioni dall'esterno ma anche da una maturità della professione medesima che è riuscita, almeno in buona misura, ad adeguarsi alle circostanze, anche nell'assenza (ovvero nell'inefficacia) di specifici provvedimenti legislativi. Si pensi all'introduzione di una specifica forma giuridica, la società tra avvocati, di cui al dlgs. n. 96/2001, che in questi sedici anni non ha lasciato praticamente alcuna traccia», commenta **Gianni Forlani**, partner dello studio legale **De Berti Jacchia Franchini Forlani** «Nel frattempo la professione è riuscita a modificarsi dall'interno e, pur in presenza di astrusi dibattiti tra coloro che non ritenevano neppure ipotizzabile la creazione di studi multidisciplinari e coloro che non vedevano quale potesse essere il problema, ha saputo creare e far funzionare gli studi multidisciplinari».

Domanda. Gli avvocati si trovano a parlare periodicamente dell'esercizio della professione forense in forma societaria, lei cosa pensa?

Risposta. La cosa va vista come un qualcosa di lontano e che non merita, almeno allo stato, ancora una reale valutazione.

D. Quali sono i motivi di questa sua posizione?

R. I motivi di questo limitato interesse sono molti e chiari. Il punto centrale è rappresentato dal fatto che la principale riforma (o «riforma») che il «ddl Concorrenza» prevede per la professione forense è la possibilità di essere esercitata in forma societaria. A questo proposito, questa modifica può permettere l'ingresso nel settore di nuovi operatori, di natura essenzialmente finanziaria.

I vantaggi e gli svantaggi di questo ingresso possono essere visti in vari modi ma non rappresentano una modifica fondamentale della struttura oggi in essere, bensì solo una possibile variante della stessa. Noi riteniamo che questa non sia la sede ed il momento per entrare

nei dettagli.

L'altro (e di gran lunga più importante) è rappresentato dall'impatto (e dall'effetto «riformistico») sul sistema così com'è ora. Di per sé non è per nulla facile leggere quale reale impatto possa avere sulla professione forense la possibilità di esercitare in forma societaria.

La trasformazione di uno studio legale in una struttura societaria non sarebbe per nulla ipotizzabile ove si tratti di un piccolo studio, anche se sufficientemente sofisticato ed operante in forma associata.

D. Quali problemi rimarrebbero aperti in una codificazione di un modello societario per l'avvocatura italiana?

R. Il sistema societario italiano è un sistema rigido e poco flessibile, nonostante le molte modificazioni intervenute. Uno studio legale medio e grande è oggi organizzato nella quasi totalità dei casi come società di persone (e non di capitale), il che permet-



Gianni Forlani